



**agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni**

RAL320_Orientamenti Applicativi
04/06/2011

E' possibile costituire un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, con prestazione lavorativa concentrata in soli sei mesi all'anno?

Non vi sono ostacoli giuridici, né nel D.Lgs. n.61/2000 né nella disciplina degli art.4 e ss. del CCNL del 14.9.2000, alla costituzione di una tale, particolare, tipologia di rapporto a tempo parziale. L'unico vero limite è rappresentato solo dalla concreta idoneità di tale modello a soddisfare le esigenze organizzative degli enti del comparto.

N.d.R. (FLC Cgil Pisa) *Tale quesito riguarda il comparto "Regioni ed Autonomie Locali" (RAL), ma è assolutamente sovrapponibile anche al comparto Scuola.*

Infatti, la normativa sul part-time trova il suo principale fondamento nel D.Lgs n.61/2000 e s.m.i. a cui i CCNL dei vari comparti (privati e pubblici) devono conformarsi. Pertanto, anche per il personale della scuola, vale quanto affermata dall'ARAN in risposta allo specifico quesito, non potendosi ravvedere trattamenti diversi rispetto alle varie fattispecie di rapporto di lavoro, se non sotto alcuni aspetti meramente funzionali, dipendenti dalle specifiche caratteristiche relative allo svolgimento di peculiari attività di comparto. In particolare, la possibilità di effettuare una tipologia di part-time, come quella prospettata nel quesito (6 mesi lavorativi su 12), per quanto concerne i docenti, trova dei limiti non concettuali ma funzionali alla possibilità di effettuare il "monte ore" annuale delle previste attività d'insegnamento in un periodo più ristretto, concentrando quindi le attività in un minor tempo. Per il personale ATA, invece, il part-time "misto" in questione, può essere concesso avendo riguardo al rispetto del requisito che deve essere, comunque, mediamente non inferiore al 50% dell'orario pieno svolto in un anno - cfr. articoli 7, comma 2 e 9, comma 3, dell'OM n.446 del 22/7/1997 (richiamata nei CCNL del comparto Scuola, per ultimo il vigente CCNL del 29/11/2007), norme di seguito riportate:

OM n. 446/1997 (come modificata e integrata dall'OM n. 55 del 13/2/1998)

Art. 7 (Tipologie del rapporto a tempo parziale per il personale docente)

2. Omissis

La prestazione lavorativa a tempo parziale potrà, altresì, concentrarsi su determinati periodi dell'anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica, nell'ambito dell'autonomia organizzativa prevista dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [1].

I relativi rapporti di lavoro nei singoli ordini e gradi di scuola vengono regolati secondo le modalità indicate ai commi precedenti.

(1) Norma che ha istituito "l'autonomia scolastica", poi regolamentata con il DPR 8/3/1999, n.275.

Art. 9 (Orari e tipologie del rapporto a tempo parziale per il personale ATA)

Omissis.

3 L'articolazione delle prestazioni in determinati periodi dell'anno del suddetto personale è autorizzata dal Provveditore agli studi per comprovati e gravi motivi, e deve essere realizzata, in base a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 52 del CCNL [2], in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).

(2) Trattasi del CCNL 1994/1997 del 4/8/1995, il cui art.52, comma 7 è stato trasposto nei successivi CCNL, fino al vigente **CCNL 2006/2009 del 29/11/2007 – art. 58, comma 7**, sotto riportato:

Art.58 (Rapporto di lavoro a tempo parziale) *(N.d.R. Riferito al personale ATA)*

Omissis.

7. Il tempo parziale può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.

(*)AGGIORNAMENTO 2015 - FLC Cgil Toscana

La risposta al quesito, seppur attinente al personale delle regioni e delle autonomie locali (RAL), è utile anche per gli analoghi casi relativi al personale della scuola. Infatti, l'ARAN si riferisce ad una norma di legge (il Dlgs n. 61/2000, integrato dal Dlgs n.100/200) rivolta a tutti i lavoratori dipendenti (pubblici e privati).

N.B. Si deve puntualizzare che il citato Dlgs n.61/2000 è stato abrogato dall'art.55 del Dlgs n.81/2015 che, negli articoli da 4 a 10 disciplina ex novo la materia (rimanendo però sostanzialmente identica la "ratio"). In particolare, la norma che definisce le varie forme di part-time è ora contenuta nell'**art. 5**, sotto riportato, del citato **Dlgs n.81/2015**, con particolare riferimento al comma 2:

«Art. 5 (Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale)

1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova.

2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

3. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.»

Il comma 2, sostanzialmente, conferma le varie tipologie di part-time prima definite dal Dlgs citato dall'ARAN e riproposte dal CCNL/2007 della Scuola.

Quanto sopra a riprova dell'attualità della risposta fornita dall'ARAN.
